



COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

REGOLAMENTO COMUNALE
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Requisiti e modalità per l'esercizio dell'attività

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Principi di riferimento
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Esclusioni
- Art. 5 Destinazione d'uso dei locali
- Art. 6 Requisiti qualitativi
- Art. 7 Parametri di qualità per i centri di particolare pregio storico, artistico e paesaggistico
- Art. 8 Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza
- Art. 9 Requisiti in materia di inquinamento acustico e rispetto della salute
- Art. 10 Procedure per l'attivazione degli esercizi di somministrazione
- Art. 11 Servizi ed installazioni accessori all'esercizio di somministrazione
- Art. 12 Subingresso
- Art. 13 Trasferimento dell'attività
- Art. 14 Mancato rispetto dei requisiti
- Art. 15 Orari degli esercizi di somministrazione

TITOLO II

VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI

- Art. 16 Sanzioni per l'attività di somministrazione alimenti e bevande
- Art. 17 Norma di rinvio
- Art. 18 Decorrenza e abrogazioni

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
--

TITOLO I

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Requisiti e modalità per l'esercizio dell'attività

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento definisce, sulla base di quanto previsto dall'art. 42 bis del "Codice del commercio- Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione carburanti", approvato con L.R. n. 28/05 e s.m.i, le modalità ed i requisiti di cui devono essere in possesso gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

2. Per somministrazione di alimenti e bevande s'intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.

3. I requisiti di cui al presente titolo devono sussistere in caso di apertura di nuovo esercizio, trasferimento di sede, ampliamento e modifiche strutturali dei locali che devono rispettare altresì le norme vigenti in materia igienico sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza.

Art. 2

Principi di riferimento

1. La Regione Toscana ha modificato il testo dell'art. 42 della legge inserendo l'art. 42 bis, con il quale viene stabilito che i comuni definiscono i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non prevedendo limiti numerici, ma il possesso di requisiti qualitativi.

2. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 42 bis L.R. 28/2005, il Comune definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a) evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;
- b) vocazione delle diverse aree territoriali
- c) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione
- d) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII della L.R. 28/2005 e s.m.i.

3. Il Comune, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della sostenibilità e qualità urbana, può stabilire una specifica destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.

4. Il Comune, ove riscontri, che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

5. Il Comune adegua la propria regolamentazione ai principi sanciti dalla normativa nazionale e comunitaria di libera circolazione delle merci e dei servizi, di garanzia di libertà di concorrenza assicurando condizioni di pari opportunità di accesso al mercato ed uniforme funzionamento dello stesso, nonché di garanzia, nei confronti del consumatore finale, di un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei casi in cui vengano effettuati apertura, trasferimento di sede, ampliamento e modifiche strutturali dei locali dell'esercizio di somministrazione.

2. Esso si applica anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aventi carattere stagionale, di cui all'art. 44 della legge.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività economiche libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione.

Art. 4

Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 45 e 48 della legge.

2. Le attività di cui all'art. 48 comma 1 della legge, ad esclusione della lettera f, non sono soggette al possesso dei requisiti comunali di cui alla legge, ma devono essere a norma dal punto di vista edile - urbanistico ed igienico – sanitario, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della legge.

Art. 5

Destinazione d'uso dei locali

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di nuova realizzazione nonché quelli sottoposti a eventuali ampliamenti e/o modifiche strutturali, devono rispettare le norme edilizie, urbanistiche, igienico – sanitarie e di impatto ambientale, in riferimento alle varie aree del territorio, individuate dal Piano Strutturale del comune e nell'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.

2. I locali adibiti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono avere la destinazione d'uso commerciale, o comunque inseriti all'interno di strutture turistico-ricettive o in spazi di carattere turistico-ricreativo o sportivo.

Art. 6

Requisiti qualitativi

1. Il Comune promuove la semplificazione amministrativa e la riduzione delle barriere d'accesso al mercato da parte di nuovi imprenditori, ed individua criteri di qualità a tutela del servizio reso alla collettività.

2. I requisiti qualitativi previsti nel presente Regolamento, di cui gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere in possesso, si riferiscono ad aspetti relativi alla materia igienico sanitaria, di somministrazione, di sicurezza, urbanistica e di inquinamento acustico.

3. Gli esercizi di somministrazione di cui al presente titolo devono assicurare standard di servizio qualitativamente adeguati alle attuali esigenze di mercato in particolare si prevede il rispetto delle seguenti condizioni:

Nr.	Requisiti qualitativi	Punteggio
1	Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere (con almeno 20 posti a sedere)	5
2	Disponibilità di parcheggi su area di proprietà adiacente o distante dal locale di P.E. non più di 50 mt (ogni posto)	1 (punteggio assegnato per ogni posto auto fino a un massimo di 7 punti)
3	Immobili adeguati alla normativa per portatori di handicap (compresi i servizi igienici)	5
4	Spazi privati, anche in comune con altre attività, idonei a tenere i cassonetti necessari alla raccolta porta a porta	5
5	Offerta di piatti preparati con prodotti comunemente riconosciuti tipici del territorio (in particolare olio, fichi secchi, biscotti di Carmignano ecc...)	5
6	Utilizzo di alimenti rigorosamente freschi con esclusione di alimenti precotti	2
7	Carta dei vini riportante almeno 4 vini di produzione locale	5
8	Aria condizionata e riscaldamento nel locale di somministrazione	5
9	Menù e prezzi tradotti almeno in lingua inglese	5
10	Insonorizzazione dei locali	5
11	Somministrazione di prodotti per celiaci e diabetici	5
12	Apertura domenicale	5
13	Tra il personale in servizio, almeno uno in grado di comprendere e parlare correttamente la lingua inglese	5
14	Strutture architettoniche e di arredo confacenti con il centro storico in particolare si rende necessario mantenere le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - manto di copertura compatibile con la tradizione storica locale (coppi ed embrici in laterizio); - le canne fumarie ed i comignoli non possono essere diversi dal laterizio facciavista o intonacato; - la tinteggiatura degli intonaci dovrà essere eseguita con tecniche tradizionali, tipo ad affresco e a calce; - le ferramenta degli infissi dovranno armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata e dovranno avere la forma di quelli tradizionali; (requisito obbligatorio valevole per i centri storici di Carmignano, Artimino e Bacchereto)	5

Pertanto, per essere abilitati all'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere garantito il raggiungimento di un **punteggio minimo di 30 punti**.

4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno manifestare atteggiamento di collaborazione alle iniziative di valorizzazione del territorio comunale organizzate o patrocinate formalmente dall'Amministrazione Comunale, mediante pubblicità delle suddette iniziative e/o diffusione di informazioni di interesse per la collettività, allestendo appositi spazi adibiti alla distribuzione di materiale illustrativo e depliant nel rispetto delle indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

5. All'esterno dell'esercizio potrà essere esposta, a discrezione del titolare, una tabella riassuntiva dei criteri di qualità posseduti in base al presente Regolamento.

Art. 7

Parametri di qualità per i centri di particolare pregio storico, artistico e paesaggistico

1. Al fine di tutelare le aree di maggiore pregio dal punto di vista storico, artistico, architettonico e paesaggistico presenti sul territorio comunale, individuate nelle località di *Carmignano, Artimino e Bacchereto*, le attività di somministrazione ivi ubicate devono raggiungere un **punteggio minimo di 35 punti** tra i requisiti qualitativi di cui all'art. 6, tra cui deve essere necessariamente garantito il requisito qualitativo numero 14 .

Art. 8

Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza

1. Negli esercizi di somministrazione con i requisiti igienico sanitari per l'attività di ristorazione la capacità ricettiva di posti tavolo deve essere proporzionata alla potenzialità della cucina e allo spazio adibito alla somministrazione.

2. Le attività di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti devono essere svolte realizzando l'obiettivo dell'igiene dei processi e della conseguente sicurezza degli alimenti trattati.

3. I locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande devono avere servizi igienici ad uso esclusivo degli avventori adeguati alla superficie di somministrazione dell'esercizio, decorosamente arredati, dotati di acqua calda e fredda e di moderni impianti di ricambio automatico dell'aria.

4. Nella dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) di cui all'art. 10 del presente regolamento deve essere dichiarato il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di misure di prevenzione antincendio.

Art. 9

Requisiti in materia di inquinamento acustico e rispetto della salute

1. Tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'art. 48 comma 1 della legge, esclusa la lett. f, devono rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e del Piano Comunale di classificazione acustica.

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i circoli, che vogliono effettuare esecuzioni musicali dal vivo o musica riprodotta con impianti musicali, karaoke, televisione o altri strumenti di intrattenimento, devono provvedere ad insonorizzare i locali, adottando tutte le misure atte a non creare disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone nel rispetto della vigente normativa in materia di impatto acustico e del Piano Comunale di classificazione acustica.

L'effettuazione di questo tipo di attività è soggetta alla normativa prevista nel T.U.L.P.S.

3. I titolari dei locali di somministrazione sono chiamati a porre in essere tutte le cautele possibili atte a scoraggiare i comportamenti che possono creare disagio, schiamazzi e rumori a tutela della quiete e tranquillità delle persone. Il titolare dell'esercizio, nel caso in cui gli avventori diano origine a comportamenti e/o inconvenienti sopra citati, hanno l'obbligo di chiamare gli organi di vigilanza affinché intervengano.

Art. 10

Procedure per l'attivazione degli esercizi di somministrazione

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e le modifiche ai locali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono a soggette a denuncia di inizio attività (D.I.A.) e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. La denuncia di inizio attività deve contenere:

- l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività e l'attestazione del possesso del punteggio minimo di accesso sopraindicato;

- tutte le informazioni necessarie per la verifica da parte del competente ufficio comunale del possesso dei requisiti professionali, morali nonché dei requisiti strutturali ed igienico sanitari dei locali previsti dalla normativa e dal presente regolamento comunale.

3. L'attività deve iniziare entro 180 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di inizio attività, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 107 comma 2 del Codice del Commercio.

4. La denuncia di inizio attività, nel caso in cui l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non venga attivato entro i termini stabiliti dall'art. 107 comma 2 della legge, cessa con effetto immediato di produrre effetti giuridici per cui il competente ufficio procederà ad emettere provvedimento di decadenza dal diritto di esercitare l'attività, nei confronti del titolare della ditta.

5. Le procedure per l'apertura, l'ampliamento il trasferimento di sede, il subingresso, le modifiche strutturali, le modifiche ai processi produttivi, la riduzione di superficie e la cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono quelle in uso presso il competente ufficio Attività Produttive del Comune.

Art. 11

Servizi ed installazioni accessori all'esercizio di somministrazione

All'interno esercizi di somministrazione possono essere installati apparecchi da gioco, juke-box, flipper, video-giochi, giochi ecc... su domanda e previo rilascio di autorizzazione, nel rispetto di quanto prescritto dalle disposizioni legislative e regolamentari (artt. 68 e 86 TULPS)

Art. 12

Subingresso

1. Il subingresso in un esercizio di somministrazione per cessione, affitto o conferimento in una società deve essere comunicato al competente ufficio comunale.

2. Il Comune provvede ad effettuare la voltura e ne da comunicazione all'Azienda USL per la registrazione di cui al d.p.r.g. n. 40/R/2006.

3. I requisiti di cui agli artt. 6,7 e 8 del presente Regolamento devono essere rispettati tassativamente in caso di subingresso ad esercizi di somministrazione alimenti e bevande aperti a seguito di emanazione del vigente regolamento.

4. In caso di subingresso e di ogni altra variazione, diversa dalla cessazione, a un esercizio di somministrazione già avviato:

- non è tenuto ad adeguare il locale ai nuovi requisiti se chi subentra non effettua modifiche ai locali ma effettua lavori solo di manutenzione ordinaria;

- è tenuto a rispettare i requisiti di cui agli artt. 6,7e 8 chi effettua lavori di manutenzione straordinaria e/o interventi più rilevanti .

5. Gli interessati devono comunque essere in possesso di tutti i requisiti obbligatori previsti dalla normativa in materia.

Art. 13

Trasferimento dell'attività

1. In caso di trasferimento di un'attività da un locale ad un altro, nella comunicazione di trasferimento dovrà essere autocertificato il possesso dei requisiti, previsti ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 anche se si tratta di autorizzazioni già rilasciate.

Art. 14

Mancato rispetto dei requisiti

1. La verifica del rispetto dei requisiti è demandata agli Enti, Organi ed Uffici preposti alla vigilanza della normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 107 della L.R. 28/2005 e s.m.i., nel caso in cui, durante l'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno anche solo di uno dei requisiti di cui sopra, l'Amministrazione procede a disporre, previa comunicazione di avvio procedimento, la sospensione dell'attività fino alla loro ricostituzione che deve avvenire entro 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata istanza.

3. Qualora il provvedimento di sospensione non sia rispettato o non vengano ripristinati i requisiti minimi nei termini, il Comune dispone la chiusura dell'esercizio, la cui eventuale apertura rappresenta ad ogni effetto, apertura di un nuovo esercizio di somministrazione.

Art. 15

Orari degli esercizi di somministrazione

1. I titolari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro i limiti stabiliti dal Comune ai sensi dell'art. 81 L.R. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tali orari sono stabiliti previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, il comune stabilisce gli orari di cui al comma 1 tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e della garanzia del servizio.

3. Nei periodi di maggiore o minore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il Comune può, previa concertazione con le organizzazioni ed associazioni di cui al comma precedente, al fine di garantire idonei livelli di servizio, stabilire programmi di apertura da rendere noti al pubblico.

4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rendono noto al pubblico, mediante cartelli ben visibili e/o altri eventuali mezzi idonei di informazione, entro i limiti stabiliti dal Comune, l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio e l'eventuale giornata di riposo settimanale.

TITOLO II VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Sanzioni per l'attività di somministrazione alimenti e bevande

1. Le violazioni al titolo I del presente regolamento accertate dalla Polizia Municipale, dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e da qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, sono sanzionate ai sensi dell'art. 103 della L.R. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17

Norma di rinvio

1. Il presente regolamento è stato redatto sulla base delle indicazioni di legge, delle norme regolamentari generali in essere, nonché sulla base delle esperienze specifiche di Uffici ed Enti Pubblici investiti nella materia.

Art. 18

Decorrenza e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. E' conseguentemente abrogato il precedente regolamento vigente in materia di pubblici esercizi e ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente regolamento.